

Casalecchio di Reno
Casa della Conoscenza

Incontro Formativo su:

**Buone pratiche di
gestione del gatto
randagio in ambito
urbano:**

Contesto normativo

Relatore:

Dott. Geremia Dosa

11 ottobre 2023



Il gatto: felis catus

Lo status tassonomico del gatto domestico è controverso essendo considerato da alcuni autori come sottospecie del gatto selvatico (*Felis silvestris catus*).





Felis silvestris silvestris
Gatto selvatico europeo



Felis silvestris catus
Gatto Domestico

È il felino col più vasto areale nel mondo e con la popolazione più numerosa, protagonista anche di fenomeni di inselvatichimento così ampi da determinarne l'inclusione nell'elenco delle 100 tra le specie invasive più dannose al mondo da parte dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Il gatto: felis silvestris catus




Evoluzione artificiale: la domesticazione


Requisiti di una specie animale selvatica per essere candidata alla domesticazione:

- docilità di carattere e non pericolosità;
- scarsa distanza di fuga;
- riproduzione in cattività;
- comportamento gregario (propensione alle gerarchie sociali);
- possibilità di fornirgli cibo con facilità;
- rapida crescita

Es. ogni tentativo di addomesticare le gazzelle è fallito.



Domesticazione degli animali: il gatto



IN SEGUITO ALLA DOMESTICAZIONE SI SONO AVUTE MODIFICAZIONI SIA FISICHE CHE COMPORTAMENTALI, DI TIPO PREVALENTEMENTE QUANTITATIVO:

Tra le modificazioni comportamentali:

- ☞ **IPOTROFIA DI ALCUNI COMPORTAMENTI: Es. DI AGGRESSIVITA' e DIFESA**
- ☞ **IPERTROFIA DI ALCUNI COMPORTAMENTI: Es. RIPRODUZIONE**
- ☞ **ATROFIA DI ALCUNI COMPORTAMENTI: Es. CORTEGGIAMENTO, RIDUZIONE DELL'HOME RANGE, RIDUZIONE DELLA VITA NOTTURNA (adattamento al ritmo circadiano)**

Esito della pressione selettiva attuata dall'uomo: Circa 40 razze feline riconosciute



evitare la promozione di immagini con razze di gatti dalla conformazione anatomica estrema nella pubblicità (es. orecchie piegate, muso piatto,)

ISFM
urges
advertisers
to ban the use
of cat breeds
with extreme
features.

isfm
FECAVA
uevp
FVE
FNOVI

NEWS

Domesticazione degli animali e visione antropocentrica



“Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.

Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche”


(Gen 2,18-20).

Il contesto attuale: uomo – animali

Passaggio da una visione di completa separazione delle specie, all'interno della quale l'uomo ricopre un ruolo di vertice (antropocentrismo)

ad una interpretazione di un continuum evolutivistico dei viventi che attenua il divario tra le specie

EGO



ECO




ONE HEALTH



L'animale nella legge: soggetto od oggetto?

- moderna percezione del dualismo: *res oppure essere con diritti*
- gli animali non sono cose, hanno bisogni, desideri, speranze consce e inconsce, istinti, pulsioni, direzioni evolutive e realizzazioni naturali; essi sono portatori di interessi, per questo non è sufficiente che esistano leggi indirizzate a proteggerli (...)

EGO



ECO



VEGAN



Compassion



Nonviolence



For the people



For the planet



For the animals

IL PROBLEMA DEL BENESSERE E' ANCHE UN PROBLEMA DI DIRITTI

CARTESIO (1596-1650): animale = macchina (privo di razionalità)

HOBBS (1588-1679): gli animali possiedono un certo grado di ragione perchè imparano dall'esperienza

KANT (1724-1804): gli animali non hanno status morale, ma è amorale per l'uomo incrudelire verso gli animali

BENTHAM (1789-1832): etica utilitaristica. Sofferenza è male, piacere è bene.

La domanda discriminante diventa: "Può soffrire?"

SINGER (1975): animal liberation. L'animale ha interesse a stare bene, non ne è tollerabile lo sfruttamento. Estensione del principio di libertà

UNESCO (1978): dichiarazione universale diritti degli animali. Art. 1 "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza"

COMUNITA' EUROPEA (1999): Trattato di Amsterdam, riconosce gli animali come esseri senzienti ed impone al legislatore comunitario di tenere in considerazione tale status giuridico nel processo di formazione delle norme comunitarie. (vds art.13 trattato di Lisbona)



Benefici del possedere un animale

- Accarezzare un animale porta ad una diminuzione della pressione arteriosa (Friedman et al., 1980)
- Pazienti con infarto miocardico che possiedono un animale hanno > probabilità di sopravvivenza (Friedman et al., 1980)
- Proprietari di animali hanno pressione sanguigna, livelli di colesterolo e di trigliceridi più bassi (Anderson et. al., 1992)
- Bambini che possiedono un cane/gatto più abili nel riconoscere espressioni facciali (Guttman et al., 1983)



Stimolo emozionale, comunicazione e socializzazione, moto e contatto, gioco, responsabilizzazione

Benefici per l'anziano solo

- E' uno stimolo per muoversi (uscire e camminare).
- Favorisce gli incontri i contatti e le relazioni sociali
- Aiuta a mantenere una vita attiva
- Aiuta lo sviluppo dell'autostima (responsabilizza)
- Favorisce la percezione della propria unicità ed importanza



BENESSERE: quale approccio?

1) approccio 'funzionale' basato sulle funzioni biologiche 'normali' degli animali:
conformità di parametri standard (per specie, razza, sesso, età ...)

2) approccio basato sulla possibilità di esprimere il repertorio comportamentale della specie per far fronte alle situazioni ("to cope")

COSA VALUTARE?

INDICATORI DI ADATTAMENTO E BENESSERE

CATEGORIA	ESEMPI DI VALUTAZIONE
PRODUTTIVI	accrescimento (peso ...) mortalità fecondità fertilità
FISIOLOGICI	variabili ormonali frequenza cardiaca risposta immunitaria
PATOLOGICI	presenza di sintomatologia
COMPORAMENTALI	analisi dell' etogramma risposta a test comportamentali

LIBERTÀ

1. Dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione
2. Di avere un ambiente fisico adeguato
3. Dal dolore, dalle ferite, dalle malattie
4. Di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali
5. Dalla paura e dal disagio

Benessere dell'animale

Definizione: Animal welfare means how an animal is coping with the conditions in which it lives. An animal is in a good state of welfare if (as indicated by scientific evidence) it is healthy, comfortable, well nourished, safe, able to express innate behaviour, and if it is not suffering from unpleasant states such as pain, fear and distress. Good animal welfare requires disease prevention and veterinary treatment, appropriate shelter, management, nutrition, humane handling and humane slaughter/killing. Animal welfare refers to the state of the animal; the treatment that an animal receives is covered by other terms such as animal care, animal husbandry, and humane treatment.

OIE – Terrestrial animal health code 2012

“lo stato di benessere esprime come un animale fa fronte al suo ambiente di vita”



LIBERTÀ

1. Dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione
2. Di avere un ambiente fisico adeguato
3. Dal dolore, dalle ferite, dalle malattie
4. Di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali
5. Dalla paura e dal disagio



Il contesto attuale: ambiente - uomo - animali

Human-Made Mass versus Living Biomass, 1900–2025



Credit: Amanda Montañez; Source: "Global Human-Made Mass Exceeds All Living Biomass," by Emily Elhacham et al., in *Nature*. Published online December 9, 2020

Biomass and anthropogenic mass estimates since the beginning of the twentieth century on a dry-mass basis. The green line shows the total weight of the biomass (dashed green lines, ± 1 s.d.). Anthropogenic mass weight is plotted as an area chart, where the heights of the coloured areas represent the mass of the corresponding category accumulated until that year. The anthropogenic mass presented here is grouped into six major categories. The year 2020 ± 6 marks the time at which biomass is exceeded by anthropogenic mass.

Nature volume 588, pages442–444 (2020)

Periodo dell'anno	ka	Evento
1 gennaio	13.800.000	Big Bang
1 maggio	8.500.000	Via Lattea
2 settembre	4.600.000	Sistema solare
6 settembre	4.400.000	Rocce più antiche
21 settembre	3.800.000	Esseri viventi (unicellulari, senza nucleo)
9 ottobre	3.400.000	Fotosintesi (cianobatteri)
29 ottobre	2.400.000	Ossigenazione dell'atmosfera
15 novembre	2.000.000	Eucarioti (prime cellule con nucleo)
5 dicembre	800.000	Primi organismi pluricellulari
20 dicembre	450.000	Piante terrestri
23 dicembre	300.000	Rettili
25 dicembre	230.000	Dinosauri
26 dicembre	200.000	Mammiferi
27 dicembre	150.000	Uccelli
28 dicembre	130.000	Fiori
30 dicembre	65.000	Limite Cretacico-Paleogene. Estinzione dei dinosauri non aviani, comparsa dei primati
31 dicembre	14.24	12.300 Ominidi
	22.24	2500 Genere <i>Homo</i> , utensili di pietra
	23.44	400 Controllo del fuoco
	23.48	300 <i>Homo sapiens</i> (uomo «moderno»)
	23.55	100-60 Comportamenti dell'uomo «moderno», inclusi segni emblematici, commercio a lunga distanza, strumenti più complessi e insediamenti
	23.59.32	12 Agricoltura, Olocene
	23.59.48	5 Età del Bronzo, I dinastia d'Egitto
	23.59.49	4,5 Alfabeto, ruota
	23.59.53	3 Età del Ferro
	23.59.32	2 Impero romano, Storia del cristianesimo, invenzione dello 0
	23.59.59	0,5 Vecchio Mondo, Nuovo Mondo




Figura 1. Il calendario cosmico. Diffuso da Carl Sagan (1934-1996, astronomo, astrofisico e straordinario divulgatore scientifico, *N.d.C.*), rappresenta la storia dell'universo, della Terra, degli esseri viventi e dell'uomo nell'arco di un unico anno terrestre. Per esempio, gli ominidi appaiono l'ultimo giorno dell'anno alle 14.24. (ka = migliaia di anni fa).



Ambiente urbano

Non è un ECOSISTEMA: non è autosufficiente e non ha equilibrio stabile

È una struttura artificiale, creata e mantenuta dall'uomo

Semplificazione dell'ecosistema dei viventi

Affollamento delle pochissime specie esistenti


Aree verdi limitate

Temperature più elevate (in media 1-2°C in più rispetto extraurbano)

Fonti trofiche (rifiuti)

Principali problematiche di convivenza uomo – animale lamentate in ambiente urbano

- Aggressioni (Traumi, morsi, graffi, ecc.)
- Spaventi e fobie
- Odori / Rumori
- Contaminazione ambientale di feci
- Dispersione di immondizie
- Incidenti stradali
- Abbandono di animali
- Azioni di ritorsioni contro gli animali (danneggiamento, avvelenamenti)
- Comportamenti antisociali con uso di animali (bullismo)



LA SINDROME DI NOE' ANIMAL HOARDING DESORDER (ACCUMULATORE SERIALE DI ANIMALI)



Tiene i cani nella sporcizia Denunciata una 44enne *Maltrattamenti, sequestrati 17 animali a Castel del Rio*

-CASTEL DEL RIO- dell'orrore quella che si sono tro- è stata denunciata per maltratta-



Un hoarder di animali è una persona che ha accumulato un gran numero di animali e che:

- 1) non riesce a fornire standard minimi di nutrizione, igiene e cure veterinarie;
- 2) non riesce ad impedire il deterioramento delle condizioni degli animali (malattie, fame, o morte) e dell'ambiente (sovraffollamento, igiene);
- 3) è spesso inconsapevole degli effetti negativi della situazione sulla propria salute e benessere e su quella degli altri membri della famiglia.

Le donne sono più sensibili all'accumulo degli animali e, in media, gli anziani sono più inclini all'accaparramento.

(Reinisch, 2009)

Tab. 1 - tipologia di giustificazioni e di scuse

Tipi e sottotipi di giustificazioni e scuse per l'accumulo compulsivo di animali

GIUSTIFICAZIONI	SCUSE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diniego totale <ul style="list-style-type: none"> • Diniego semplice • Diniego con ulteriore spiegazione • Profondo amore per gli animali ✓ Buon samaritano <ul style="list-style-type: none"> • Soccorritori di animali • Salvataggio degli animali dalla morte ✓ Vittime del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Difficoltà del compito ✓ Fallacità ✓ Capro espiatorio ✓ Mancanza di intenzione ✓ Self-handicapping ✓ Fare appello ad incidenti

(Vaca-Guzman Et Arluke, 2005)

STATO GIURIDICO ANIMALI

il nostro codice civile classifica gli animali come “cose” suscettibili di appropriazione, rifacendosi al diritto romano che distingueva tra RES e PERSONAE.

Ne consegue che, alla luce del vigente diritto positivo, gli animali in quanto “cose” possono essere soltanto **oggetto di diritti**



CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

L'allevamento di Casa Calbucci, in persona del suo titolare Alberto Calbucci, con la presente scrittura si impegna a vendere al

Sig.
Codice Fiscale
Residente a
Via
CAP
Tel.

che si impegna ad acquistare un cucciolo di razza Beagle, di sesso _____ mantello _____ per la somma di € _____

L'allevatore dà atto che è stata versata una caparra di € _____ e che l'acquirente verrà inserito nella lista d'attesa relativa al sesso prescelto alla posizione n. _____

La consegna del cucciolo è prevista per il giorno _____ anche se tale termine non è tassativo ai fini del presente contratto.

In caso di rinuncia d'acquisto l'allevatore sarà autorizzato a trattenere la somma versata quale caparra.

Reggio Emilia, li _____ L'allevatore.....

L'acquirente.....

Data consegna
Nome cucciolo
Data di nascita
Mantello
Microchip

L'allevatore.....

L'acquirente.....

In caso di restituzione del cane dopo l'acquisto:

Cane restituito in allevamento il giorno

N.B. Restituiti: L'acquirente/proprietario.....

- Libretto sanitario
- Pedigree sottoscritto
- Sottoscrizione modello passaggio
Invio entro 15 gg passaggio
.....
.....

L'allevatore.....



Allevamento di Casa Calbucci di Calbucci Alberto
Via Bengasi 4, 42124 Reggio Emilia (RE)
Cell. 392.7935450 Email: info@dicasalcalbucci.it www.dicasalcalbucci.it



Condizioni di vendita.

- 1) L'allevatore dichiara che il cucciolo è stato sverminato e vaccinato e consegna all'acquirente il libretto sanitario del cane con certificazione di buona salute del cucciolo a firma del veterinario di fiducia.
 - 2) I cuccioli vengono allevati in famiglia, in modo tale da garantire una buona crescita e un buon grado di socializzazione al momento della consegna ai nuovi proprietari.
 - 3) L'allevatore si impegna a garantire il cucciolo per il periodo d'incubazione di ogni singola malattia contenuta nell'art.1 del regolamento di polizia veterinaria, calcolato dal giorno della consegna, e a sostituire il cucciolo in caso di morte per una delle sopra citate malattie.
 - 4) L'allevatore si impegna, altresì, a sostituire il cucciolo in caso di malattia genetica redibitoria.
 - 5) L'allevatore si impegna, inoltre, a fornire all'acquirente ogni indicazione necessaria alla crescita ed all'educazione del cucciolo.
 - 6) L'acquirente si impegna:
 - ad allevare il cucciolo nel migliore dei modi, seguendo le indicazioni fornite dall'allevatore,
 - a informare l'allevatore in caso di eventuali accoppiamenti, valutando assieme a lui il pedigree dello stallone e/o della fattrice,
 - a consultare l'allevatore qualora non gli fosse più possibile tenere il cane presso di se, e questi lo aiuterà, ove possibile, a riaccasarlo.
 - 7) eventuali reclami riguardanti difetti del cane oggetto del presente contratto imputabili esclusivamente all'allevatore, dovranno essere comunicati a mezzo racc.a.r. entro 8 (otto) giorni dalla cessione del cane o dalla loro manifestazione, come stabilito dall'art. 1495 c.c..
 - 8) Qualora il cucciolo presenti uno dei sintomi relativi alle malattie indicate al punto 3), entro il periodo di incubazione della stessa il nuovo proprietario potrà riportare il cucciolo presso l'allevamento per farlo curare a spese dell'allevamento. Decorso tale termine, ovvero qualora il nuovo proprietario preferisca far curare il cucciolo dal proprio veterinario di fiducia, le parti concordano che le spese veterinarie non saranno rimborsate dall'Allevamento nei confronti del proprietario, il quale se ne farà totalmente carico.
 - 9) Qualora il cucciolo manifesti uno dei sintomi delle malattie indicate al punto 3) prima della consegna del cucciolo al nuovo proprietario, l'allevatore si riserva il diritto di posticipare la consegna del cucciolo di alcuni giorni, al fine di verificare l'effettivo stato di salute del cucciolo prima della collocazione nella nuova casa.
 - 10) In caso di restituzione del cucciolo o rinuncia all'acquisto del cane già pagato, l'allevatore sarà autorizzato a trattenere la somma depositata a titolo di caparra, nonché il saldo già corrisposto.
 - 11) In caso di restituzione dell'animale all'allevamento, il proprietario si impegna a consegnare contestualmente il libretto sanitario del cane/passaporto, il pedigree firmato per la cessione nonché a sottoscrivere il relativo modello di cessione Enci, che l'allevatore gli sottoporrà il giorno della restituzione, e si impegna a provvedere alla cessione del cane all'anagrafe canina entro e non oltre 15 giorni dal rientro del cane in allevamento.
 - 12) Per qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla presente vendita le parti si impegnano a tentare preventivamente una conciliazione stragiudiziale privata, prima di rivolgersi al Tribunale competente.
 - 13) Qualora non si possano risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie sorte tra le parti derivanti dal presente contratto, le parti stabiliscono convenzionalmente la competenza del Foro di Forlì.
- Con la sottoscrizione si dichiara di aver letto e accettato tutte le condizioni di vendita già sopra riportate, con particolare riguardo alla clausola n.8) Spese veterinarie, 9) Ritardata consegna cucciolo, 10) Restituzione del cane dopo l'acquisto, 11) Adempimenti conseguenti alla restituzione del cane, 13) Foro competente.

L'Allevatore

L'acquirente



Allevamento di Casa Calbucci di Calbucci Alberto
Via Bengasi 4, 42124 Reggio Emilia (RE)
Cell. 392.7935450 Email: info@dicasalcalbucci.it www.dicasalcalbucci.it



CITTÀ DI IMOLA
CANILE COMUNALE DI IMOLA
Via Gambellara, 44 Imola
Tel 0542 640485

ADOZIONE/CESSIONE DEFINITIVA CANE

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____ e residente a _____ (_____)

In via _____ recapito telefonico _____

Con il seguente codice fiscale _____

CHIEDO

di poter adottare definitivamente un cane del Canile Comunale di Imola.
Il cane verrà detenuto in via _____ nel Comune di _____

DICHIARO

- di non essere nelle condizioni ostative previste dalla L.189/2004 e cioè di non aver avuto condanne per maltrattamento animali.
- di aver preso visione del "Protocollo delle adozioni dal canile di Imola"
- di essere a conoscenza che l'animale è stato sottoposto al programma di limitazione delle nascite previsto dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza degli adempimenti previsti dalla normativa regionale che prevede l'obbligo, per il sottoscritto, di presentarsi, entro 30 giorni dalla data odierna, all'Anagrafe Carina del Comune di residenza, rispettando gli orari di apertura al pubblico. Per chi non osserva questo adempimento sono previste sanzioni amministrative.

IMOLA, ___/___/___ FIRMA _____

Allegato: copia documento di riconoscimento

TRATTAMENTO DATI (D.Lgs. 196/2003 - Reg. UE 679/2016)
Ai sensi delle vigenti normative autorizzo il Gestore del Canile di Imola e gli uffici del Comune di Imola, all'utilizzazione e trattamento dei miei dati personali liberamente forniti col presente modulo, nell'ambito e per le finalità per le quali sono stati resi, avendone ricevuto idonea informativa.
Data _____ Firma _____

Ai fini del soddisfacimento della richiesta di cui sopra viene segnalato il seguente soggetto:

Nome _____ microchip _____

Età _____ Sesso M / F

Razza _____

In data _____ si consegna il cane sopra identificato e copia della relativa scheda individuale.

Il Gestore del Canile Comunale

Copia per il canile Copia per l'assegnatario

Costituzione Repubblica Italiana



Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.



Articolo 2052 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito



LEGGE 20 luglio 2004, n.189

introduzione (subito prima “Dei delitti contro la famiglia”) di un nuovo titolo nel Libro II del Codice Penale stesso: Titolo IX *bis*, rubricato:

“Dei delitti contro il sentimento per gli animali”

1. Non più reati contro la proprietà ma destinati in un titolo apposito, però manca ancora una soggettività degli animali

2. Ma quali animali ?

Quelli che suscitano sentimenti di pietà e compassione nell'uomo e che provano dolore in quanto esseri senzienti.

È reato torturare una libellula?

Infilzare un lombrico all'amo?

Uccidere una mosca?

Avvelenare i topi?



LEGGE 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Art. 1 (Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS –

DEI DELITTI CONTRO IL **SENTIMENTO PER GLI ANIMALI**

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali).

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali).

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati).

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali).

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie).

Art. 727. - (Abbandono di animali)

LEGGE 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali).

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena e' aumentata della metà' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

L'omessa cura di una malattia del proprio cane è maltrattamento

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^a 23/05/2019 (Ud. 15/01/2019), Sentenza n.22579

Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all'art. 582, cod. pen. (lesione personale), l'omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione dell'integrità dell'animale.

Nonostante, nel reato di maltrattamento di animali la nozione di lesione non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 cod. pen., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva. **Sicché, il protrarsi della malattia senza adeguate cure, per limitarla o debellarla, configura, quindi, le lesioni rilevanti ex art. 544 ter cod. pen..**

MALTRATTAMENTO ANIMALI: Differenza tra un comportamento doloso o colposo

- Configura un reato a dolo specifico quando la condotta è tenuta per crudeltà
- Configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità

LEGGE 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Art. 727. - (Abbandono di animali)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze"

L'abbandono è sanzionato a prescindere dalla prova che vi sia sofferenza per l'animale (es. animale lasciato nell'abitazione in conseguenza di sfratto).

Non è abbandono il mancato ritiro dal canile:

La Cassazione (sentenza n. 19 del 10 gennaio 2012) esclude il reato di cui all'articolo 727 del Codice Penale per non avere ritirato, nonostante le sollecitazioni, due cani da un canile privato.

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
CANINA E FELINA

• **Art. 2 Competenze dei Comuni**

• 1.....i Comuni gestiscono l'anagrafe canina...

• **Art. 4 Competenze delle Aziende Unità sanitaria locali**

• 1. Le AUSL, mediante i propri Servizi Veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

• a. collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina.

RUOLO DEL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA AUTORIZZATO

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022 , n. 134 .



Art. 16. Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività

1. Il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC (Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia)

Vendita a distanza al pubblico ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 135/2022

chiunque pubblici, anche per il mezzo della carta stampata annunci di animali,, in vendita o cessione, deve inserire, ai sensi della normativa vigente, l'identificativo dell'animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti.

I suddetti animali devono essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.

NOTA MINISTERO DELLA SALUTE nr. 0026273-02/11/2022-DGSAF-MDS-P

Vendita a distanza al pubblico ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 135/2022

il proprietario/detentore di un animale qualora intenda cederlo (a qualsiasi titolo) deve indicare sull'annuncio
l'identificativo previsto dalla normativa in vigore ed avere una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie dell'animale.

chi contravviene a tali disposizioni è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, ex comma 5 dell'articolo 14 del d.lgs 135/2022.

NOTA MINISTERO DELLA SALUTE nr. 0027102-10/11/2022-DGSAF-MDS-P

Articolo 11 del Decreto Legislativo 135/2022 - Campo di applicazione


l'articolo 11, avente come rubrica "vendita a distanza al pubblico", si applica agli affidamenti di animali nell'ambito della lotta al randagismo.

Micio rosso meno di 1 anno SUPERAFFETTUOSO BOLOGNA URGENTE

ioni, le adozioni e



< Torna alla ricerca Subito.it > Animali > Emilia-Romagna > Bologna (Prov) > Bologna



ANIMALI
13 giu alle 20:38 | 1 ID:
Gattini scottish fold
BOLOGNA (BO)
320 €



Ciao a tutti mi chiamo Armandino, ho meno di 1 anno... sono superbuono, supercoccolone, tanto giocherellone..
Ma purtroppo non x tutte le persone va bene! Mi hanno appena rifiutato proprio per questa mia iperattività e giocosità!
Il mio di casa non gradisce e quindi io vengo messo alla porta.
Io fino ad ora ho sempre vissuto in casa come posso finire in un rifugio?
Mi trovo a Bologna... mi aiutate a trovare una famiglia che apprezzi la mia vivacità di cucciolo?Vi ringrazio tanto!
Verrò affidato dopo iter di preaffido, solo appartamento in sicurezza.
Se interessati mandare messaggio Whatsapp al 338

Codice della strada

art 189 comportamento in caso di incidente

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.

Legge Regionale ER 7 aprile 2000 n. 27

Nuove norme per la tutela e controllo della popolazione canina e felina

Art. 29 - *Protezione dei gatti*

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE.
DOMANDE?**

